



ALLEGATO B) 6

INFORMATIVA RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E ALLA GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE A CURA DEL MEDICO COMPETENTE

L'AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L. La invita a prendere visione della seguente informativa redatta ai sensi degli articoli 13 del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora innanzi "Regolamento"), noto anche con l'acronimo GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), al fine di fornire ai lavoratori e agli equiparati ai lavoratori le informazioni relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati" indicati all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici), nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'**AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L.** si avvale del supporto tecnico amministrativo della Società JOB & SAFETY di Chieti

Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato dal datore di lavoro e le principali attività svolte sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente e di quello non strutturato ad essi equiparato;
- sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, misure e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro;
- sorveglianza sanitaria a favore del personale esposto a fattori nocivi/pericoloso.

I. Titolare del trattamento dei dati

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il titolare autonomo del trattamento (precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019).

Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono realizzate esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest'ultimo, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il medico competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

Il medico competente può essere contattato al seguente indirizzo e-mail tuttodgs81@gmail.com

Il medico competente è il Dott. Donatello Campobassi, il quale è contattabile anche telefonicamente al numero 329 1964835

II. Finalità dei trattamenti

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.



Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ai lavoratori che operano nei locali dell'**AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L.** per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008). In particolare, il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

I dati idonei, previa loro anonimizzazione, potranno anche essere utilizzati per finalità di aggiornamento professionale nonché di studio o di ricerca.

III Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità (o "basi giuridiche di trattamento"):

- consenso dell'interessato per una o più finalità di trattamento specifiche indicate nella presente;
- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o dal CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento);
- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento).

IV soggetti destinatari.

Potranno accedere ai tuoi dati ai fini indicati dalla presente:

- il medico competente e i suoi collaboratori (comunque personale sanitario tenuto al segreto professionale)
- i dipendenti e i collaboratori che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento, ognuno in relazione ai propri compiti.

I dati delle cartelle non sono comunicati all'**AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L.** in adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del d.lgs. 81/2008 *il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.*

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE od organizzazioni internazionali né verranno salvati su server ubicati in un paese terzo.

V) Diritti dell'interessato

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al medico competente.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.



Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà ottenere:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15;
 - la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
 - la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell'interessato alla prosecuzione dell'attività di trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'articolo 18.

Gli interessati hanno anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21).

Nei casi in cui il trattamento dei dati è lecito solo in virtù del consenso prestato dall'interessato, quest'ultimo ha diritto di revocare il consenso. Tale revoca, tuttavia, non pregiudica la liceità dell'attività di trattamento svolta prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare i diritti sopra descritti rivolgendosi al titolare del trattamento attraverso i recapiti indicati al punto I).

Inoltre, nella sua qualità d'interessato al trattamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>).

VI) **Tempo di conservazione dei dati**

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del d.lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Per una maggiore chiarezza si ritiene utile riportare il contenuto dell'articolo 25, lettere c, d, e), del d.lgs. 81/2008 circa gli obblighi del medico competente:

- a) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- b) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- c) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.

VII) **Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati**

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008).



La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, troverai pubblicata sul sito dell'**AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO S.R.L.**

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA

IO SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME IN STAMPATELLO)

DICHIARO DI AVER RICEVUTO, LETTO E COMPRESO LA PRESENTE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

DATA _____

FIRMA LEGGIBILE

ALLEGARE

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'